



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

Organismo di verifica ISO UNI EN 9001:2015  
Certificato n° in corso di acquisizione

## Regolamento recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo Area Tecnico Edilizia

### Regolamento A.T.E.

Rev.	Data	Descrizione	Descrizione modifica
00	06/03/2020	Prima emissione	
01	07/04/2020	Prima revisione	Art. 2, Art.3, Art.10
02	23/04/2020	Seconda revisione	Testatina e art.3

<input checked="" type="checkbox"/> Copia controllata n° 04	Consegnata a: <b>DCPI -DCRSCUA – DCAAT- p.c. DG</b>	Firma ricevente: <b>segnatura elettronica PEI - messaggio Hermes</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Copia non controllata	Consegnata a: <b>tutto il personale INPS</b> Consegnata a: <b>tutto il personale ATE</b>	Firma ricevente: <b>messaggio HERMES</b> Firma ricevente: <b>messaggio HERMES e invio e-mail</b>

#### LISTA DI DISTRIBUZIONE CONTROLLATA

Destinatario	Competenza	Conoscenza	Destinatario	Competenza	Conoscenza	Destinatario	Competenza	Conoscenza	Destinatario	Competenza	Conoscenza
DG	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CTC_	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Appaltatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ESV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DC RSCUA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RUP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RSPP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DC PI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RSGQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.L.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Personale ATE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DC AAT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RTV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O.E.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Personale INPS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Riservatezza dati:

☒ Ordinaria

☐ Riservata

☐ Sensibile

Preparazione e data		Verifica e data		Approvazione e data	
Arch. Eleonora Paladino Coordinatrice centrale CTC2	6/3-23/04/2020	Arch. Eleonora Paladino Coordinatrice centrale CTC2	23/04/2020	Arch. Achille Elia Coordinatore Generale	30/04/2020

Note:

**Regolamento recante criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di collaudo di lavori e verifica conformità servizi, forniture, attinenti componenti edilizie, strutture ed impianti  
Area Tecnico Edilizia**

**PREMESSA**

Nelle more dell'emanazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti previsto dall'articolo 102, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito Codice dei Contratti, che disciplinerà tra l'altro le modalità di predisposizione dell'albo dei collaudatori nonché i criteri di iscrizione all'Albo medesimo, si reputa necessario emanare disposizioni provvisorie finalizzate al rispetto dei criteri per il conferimento degli incarichi di collaudo di lavori e verifica conformità servizi attinenti componenti edilizie, strutture ed impianti, a tutt'oggi, rinvenibili nelle norme vigenti e nelle indicazioni dell'ANAC.

Ai sensi dell'art. 216, comma 16 del Codice dei Contratti, fino alla data di entrata in vigore del citato decreto previsto dall'articolo 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, ed in particolare gli artt. 215-238 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di seguito D.P.R. 207/2010, che qui si intendono integralmente riportati.

**ART. 1**

I collaudi oggetto del presente regolamento sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente dell'Istituto. Pertanto, per quanto riguarda in particolare i lavori, tenuto conto dei requisiti ad oggi necessari ai sensi dell'art. 216 del D.P.R. n.207/2010, l'Albo dei collaudatori si intende coincidente con l'elenco dei dipendenti tecnici (professionisti laureati e funzionari tecnici diplomati abilitati all'esercizio della professione) in forza presso il Coordinamento Generale Tecnico Edilizio (CGTE) ed i Coordinamenti Tecnici Regionali (CTR), integrato delle informazioni, nella disponibilità dell'Istituto, afferenti il profilo, le esperienze e le competenze di ciascuno di essi.

**ART. 2**

Il Coordinatore generale tecnico edilizio, di seguito Coordinatore generale, formula alla Stazione Appaltante (Direzione centrale, Direzione regionale) entro 15 gg naturali e consecutivi dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di ultimazione lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera – una proposta di nomina per l'incarico di collaudo, previa verifica del possesso, da parte del dipendente individuato, dei requisiti di cui ai successivi articoli 3 e 4 del presente Regolamento.

Il Direttore centrale/regionale, in rappresentanza della Stazione Appaltante, ricevuta la proposta di nomina dal Coordinatore generale, se valutata accoglibile, procede alla formale

attribuzione dell'incarico nei termini e nelle modalità indicate dall'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010, diversamente chiede allo stesso una ulteriore designazione motivandone le ragioni.

### ART. 3

Il possesso sia dei requisiti di legge che di quelli specifici, riportati al successivo art. 4, è obbligatorio e viene accertato dal Coordinatore Generale prima della proposta dell'incarico al fine di supportare la necessaria adeguata motivazione del provvedimento.

Il possesso dei requisiti di legge e la coerenza con i criteri di seguito elencati, sia quelli ineludibili che quelli specifici riportati all'art. 4, vengono verificati dal Coordinatore Generale prima della proposta dell'incarico al fine di supportare la necessaria adeguata motivazione del provvedimento.

Il possesso dei requisiti richiamati dai seguenti articoli di legge, si intendono integralmente assunti nel presente Regolamento:

- art. 216 del D.P.R. n. 207/2010:
  1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del codice.
  2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente.
  3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo l'essere laureato in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, l'essere laureato in geologia, scienze agrarie e forestali; è, inoltre, necessaria l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
  4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.
  5. L'incarico di collaudo può essere conferito anche a soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione e, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
  6. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.
  7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
    - a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
    - b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
    - c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
    - d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;
    - e) a soggetti che hanno espletato le attività di cui agli articoli 93, comma 6, e 112 del codice.
  8. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla verifica dell'osservanza delle norme sismiche.
  9. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato, in quanto compatibili, dalle norme dettate dalla parte III, titoli II e III. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di

collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici, richiesti per l'intervento da collaudare ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 3, 4, 5, e 6:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;  
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

10. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Per i collaudi non in corso d'opera il divieto è stabilito in un anno. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

- art.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, di seguito D.P.R. n.62/2013: *Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.*
- art. 42 del Codice dei Contratti, in merito agli obblighi di astensione nel caso di conflitto di interesse: *quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62;*
- art. 77 comma 4) del Codice dei Contratti, in merito alla nomina dei commissari di gara che *non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta...;*
- art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per i collaudi statici (legge 5 novembre 1971, n.1086):
  1. *Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico, fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis.*
  2. *Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.*
  3. *Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2.*
  4. *Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.*
  5. *Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo.*
  6. *In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni.*
  7. *Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo che invia tramite posta elettronica certificata (PEC) al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. Il deposito del certificato di collaudo statico equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62.*

*8. La segnalazione certificata è corredata da una copia del certificato di collaudo.*

*8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.*

*8-ter. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.*

- art. 150 del Codice dei contratti: *1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.*  
*2. Con il decreto di cui all'articolo 146, comma 4, sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche*
- art. 24 del decreto interministeriale 22 agosto 2017, n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: *1. Per il collaudo in corso d'opera di cui all'articolo 150 del Codice dei contratti pubblici la composizione dell'organo che vi provvede è determinata dai commi successivi del presente articolo.*  
*2. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OG 2 l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.*  
*3. Per il collaudo dei beni relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B l'organo di collaudo comprende anche un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento, nonché uno storico dell'arte o un archivist o un bibliotecario in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento.*  
*4. Per il collaudo dei beni relativi alla categoria OS 25 l'organo di collaudo comprende anche un archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerenti con l'intervento nonché un restauratore entrambi con esperienza almeno quinquennale in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.*  
*5. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dalla vigente normativa, i funzionari delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di storico dell'arte, archivist o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.*

#### ART. 4

Nel processo di individuazione del dipendente da designare per l'incarico di collaudo il Coordinatore Generale accerta il possesso dei seguenti ulteriori requisiti specifici:

- a) iscrizione agli albi degli Ordini o Collegi professionali;
- b) possesso di specifiche comprovabili esperienze e competenze attinenti oggetto del collaudo riscontrabili nel Curriculum Vitae, di seguito C.V. del dipendente;
- c) per il collaudatore incaricato singolarmente, o in qualità di presidente di commissione di collaudo, aver svolto incarichi di collaudo e/o direzione lavori/esecuzione assimilabili a quelli oggetto del collaudo riscontrabili nel C.V. del dipendente;
- d) aver concluso tutti gli incarichi di collaudo già conferiti ed entro i termini prefissati;
- e) non esser stati destinatari di incarichi di collaudo nell'ultimo anno per la medesima Stazione appaltante;
- f) non esser stati destinatari di incarichi di collaudo nell'ultimo biennio per il medesimo Operatore economico.

**ART. 5**

In sede istruttoria, al fine di motivare adeguatamente il provvedimento di proposta di nomina e la conseguente successiva determinazione di incarico, il Coordinatore generale potrà richiedere al dipendente individuato una dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti a) b) e c) del precedente art. 4 rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di seguito D.P.R.445/2000. Per i punti b) e c) nella dichiarazione dovranno essere riportati gli estremi degli atti di incarico.

Il requisito b) sarà comunque oggetto di verifica e accertamento da parte del Coordinatore generale anche nel caso di attestazione con dichiarazione di responsabilità del dipendente.

**ART. 6**

Il Coordinatore Generale procederà alla proposta di una commissione di collaudo, composta da tre membri, per importi contrattuali netti superiori a 5.000.000,00 €.

Rimane ferma la possibilità del Coordinatore generale di proporre la nomina di una commissione di collaudo anche per contratti di importo inferiore, in ragione della complessità e specificità degli stessi.

**ART. 7**

Il Coordinatore Generale, nell'individuazione del dipendente da proporre per l'incarico di collaudatore, garantisce la necessaria rotazione degli incarichi.

Al fine di contenere le spese di missione, ove non si rinvenivano profili di incompatibilità, la scelta sarà ispirata anche in base alla prossimità della sede di servizio rispetto al luogo di esecuzione del contratto.

**ART. 8**

E' sempre dovuta la dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di insussistenza delle cause ostative di cui all'art.216, comma 7, del D.P.R. n.207/2010, di insussistenza di situazioni da cui derivi l'obbligo di astensione ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013, di insussistenza di conflitti di interessi come richiamato dall'art.42 del Codice dei Contratti, ivi compresa l'ipotesi residuale di esistenza di gravi ragioni di convenienza. Quanto sopra, anche in conformità a quanto previsto dall'ANAC nelle Linee guida recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici", emanate con delibera n. 494 del 5.6.2019.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rese secondo il modello allegato al Regolamento.

Il Coordinamento Generale inoltra alla Stazione Appaltante, in allegato alla proposta di incarico, la dichiarazione di cui al presente articolo.

Nel caso in cui la situazione di conflitto di interessi, di gravi ragioni di convenienza, anche potenziale, insorga successivamente al conferimento dell'incarico, il soggetto incaricato

è tenuto immediatamente ad astenersi dall'espletamento degli adempimenti connessi all'incarico e a provvedere tempestivamente a rimettere l'incarico professionale ricevuto, attraverso motivata dichiarazione di rinuncia da consegnare al RUP e per suo tramite alle competenti Funzioni Centrali e al Coordinatore Generale.

#### ART. 9

Al fine di garantire la necessaria trasparenza, il Coordinamento Generale provvederà alla pubblicazione dell'elenco annuale degli incarichi conferiti per singola annualità nella sezione CGTE del sito intranet INPS riportando i seguenti dati:

- stazione appaltante;
- nominativo e qualifica del professionista incaricato del collaudo;
- data conferimento incarico;
- data certificato collaudo;
- denominazione dell'intervento, CIG e CUP;
- importo contrattuale;
- nominativi del RUP, del direttore lavori e dei progettisti;
- impresa esecutrice dell'appalto.

L'elenco verrà inoltre trasmesso alla Direzione competente per la pubblicazione sul sito INPS sezione "Bandi di gara e contratti".

#### ART. 10

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito intranet dell'Istituto ed è notificato a tutti i dipendenti tramite messaggio Hermes. Esso viene inoltre inviato, tramite posta elettronica, a tutti i dipendenti in servizio presso l'Area Tecnico Edilizia.

Roma, 30 aprile 2020

Funzione	Firma
Arch. Achille ELIA Coordinatore generale tecnico edilizio	

#### Allegati

N°	Tipo	ID	Descrizione	Data
1	Documento	DAI.DRACI INC COLL.	Dichiarazione responsabilità e Accettazione incarichi di collaudo – A.T.E.	REV2 22/04/2020
2	Documento	DAI.DRSP. COLL.	Dichiarazione ex art. 5 Regolamento conferimento incarichi di collaudo - A.T.E.	06/03/2020